

IVA

Prova degli scambi intracomunitari: novità dal 1° gennaio 2020

di Luca Caramaschi

Il tema della **“prova”** riguardante la **non imponibilità Iva applicata agli scambi intracomunitari** ha da sempre costituito un arduo banco di prova per gli operatori, atteso che né la **disciplina comunitaria** né tanto meno quella nazionale hanno sinora fornito indicazioni esaustive in merito.

Sappiamo che per qualificare una **operazione come “intracomunitaria”** è necessaria la verifica contestuale di **quattro requisiti**:

- soggettività passiva ai fini Iva degli operatori,
- onerosità della cessione del bene mobile materiale trasferito,
- trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale,
- **spostamento del bene** da uno **Stato comunitario** all’altro.

Senza questi requisiti la cessione risulta soggetta ad **imposta nel Paese del cedente**.

Ma come si diceva, è soprattutto la **“prova”** relativa a tale ultimo requisito che risulta sprovvista di indicazioni dirimenti da parte del Legislatore, in particolare in situazioni nelle quali non è il soggetto cedente a curare la fase del trasporto (tipiche sono le cosiddette **cessioni “franco fabbrica” o “ex-works”**, nelle quali è il **soggetto cessionario**, in proprio o tramite soggetti da lui incaricati, a curare la fase di del trasferimento del bene al di fuori del Paese in cui risulta identificato il cedente).

Ed è proprio per colmare detto vuoto normativo che, con il [**Regolamento 2018/1912/UE del 04.12.2018**](#), il Legislatore comunitario ha modificato – con **efficacia dal 1° gennaio 2020** – il **Regolamento UE 282/2011**, introducendo un nuovo **articolo 45-bis**, al fine di stabilire delle **presunzioni** relative alla **prova del trasferimento** dei beni da un Paese comunitario all’altro.

Occorre, tuttavia, considerare come la richiamata modifica (che rientra tra le cosiddette **“quick fixes”** e cioè le **quattro soluzioni rapide** individuate dal Legislatore comunitario per agevolare gli operatori nella fase transitoria), direttamente applicabile negli Stati membri dell’Unione Europea dal 1° gennaio 2020, avvenga nelle more del passaggio definitivo di tassazione degli **scambi intracomunitari** che troverà applicazione dal **1° luglio 2022**.

A partire da tale data, infatti, gli **scambi intracomunitari** verranno disciplinati, in analogia con quanto già previsto in materia di commercio elettronico diretto, avvalendosi del **regime del MOSS** (il cosiddetto **“mini one stop shop”** o **mini sportello unico**), sulla base del quale le

imprese potranno effettuare dichiarazioni e pagamenti tramite uno specifico portale *online*.

Tale processo porterà ad una ulteriore semplificazione delle regole di fatturazione nonché alla **eliminazione degli elenchi Intrastat**, stante la definitiva “consacrazione” del **regime di tassazione a destino**, transitoriamente applicato da oltre venticinque anni, e del definitivo abbandono del sistema della tassazione nel Paese di origine previsto in sede istitutiva dell’Unione Europea nel lontano 1967.

Tornando agli aspetti innovativi introdotti dal recente **Regolamento 2018/1912/UE**, il [**nuovo articolo 45-bis Regolamento 282/2011**](#) introduce la **presunzione** che i beni siano stati spediti o trasportati da uno Stato comunitario all’altro se ricorrono specifiche condizioni di cui gli operatori devono fornire prova nei modi e nei termini previsti dalle nuove disposizioni.

Dette condizioni sono differenti a seconda che il trasporto dei beni in altro Stato membro sia effettuato **dal soggetto cedente o dal soggetto cessionario** (caso, quest’ultimo, tipico delle cessioni cosiddette “franco fabbrica”).

Vediamo quindi, in forma di **rappresentazione schematica**, le condizioni al verificarsi delle quali – in entrambi i casi in precedenza citati - si presume dimostrato il trasferimento dei beni da uno Stato membro all’altro ai fini della qualifica dell’operazione quale **scambio intracomunitario**.

Trasporto o spedizione eseguiti dal cedente (o a terzi per suo conto)

Condizioni (possesso da parte del cedente)

Almeno 2 dei seguenti **elementi di prova, non contraddittori**, rilasciati da parti diverse dal **venditore e dall’acquirente**

Documentazione probatoria

- DDT (documento di trasporto) o CRM (lettera di vettura internazionale) firmato dal cedente, dal cessionario o dal vettore
- Polizza di carico
- Fattura di trasporto aereo
- Fattura emessa dallo spedizioniere

Trasporto o spedizione eseguiti dal cessionario (o a terzi per suo conto)

Condizioni (possesso da parte del cedente)

Stesse due situazioni previste per il caso di trasporto o spedizione eseguita a cura del cedente (o da terzi per suo conto)

Documentazione probatoria

Dichiarazione scritta rilasciata dall’acquirente
entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione, che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente (o da terzi per suo conto) e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni

Come osservato da **Assonime nella circolare n. 29 dello scorso 19.12.2019**, le presunzioni previste dalla nuova disposizione hanno carattere di **presunzioni “relative”**, in quanto l'[articolo 45-bis Regolamento 282/2011](#) specifica che **l'Amministrazione finanziaria può disconoscere** la non imponibilità della cessione se in possesso di **prove sufficienti** che dimostrino che i beni non sono stati spediti o trasportati in altro Stato membro.

Infine, utili indicazioni per la corretta “gestione” delle citate **presunzioni**, arrivano dalle cosiddette **“explanatory notes”** ovvero le note esplicative predisposte dalla Commissione Europea in relazione alle citate **“quick fixes”**, che dovrebbero a breve essere accompagnate da **linee guida diramate dal nostro Dipartimento delle finanze**.

Nelle stesse note si osserva che, per gli operatori che non dovessero riuscire ad acquisire i documenti tassativamente elencati nel Regolamento, tale fatto **non dovrebbe comportare l'automatica inapplicabilità** del trattamento di **non imponibilità** previsto ai fini Iva per le cessioni intracomunitarie.

In pratica, dovrebbe venir confermata per gli operatori nazionali la possibilità di provare la **cessione intracomunitaria** con modalità (e documentazione) già riconosciute nel passato dalla stessa amministrazione finanziaria.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LE RECENTI NOVITÀ IN MATERIA DI IVA ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)